



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  
"64° - Rodari - Moscati - D'Acquisto"  
Via Lombardia, 28 - 80145 NAPOLI tel.081/7544639  
e-mail [naic8dg006@istruzione.it](mailto:naic8dg006@istruzione.it) - Codice MPI - NAIC8DG006 – CF. 95170100630  
Sito Web: [www.ic64rodarimoscati.edu.it](http://www.ic64rodarimoscati.edu.it)

Al Personale Docente  
Alle Famiglie degli Alunni  
Al Personale ATA  
Alla DSGA  
All'Albo – sito web

## **Oggetto: Disposizioni in merito alla giustificazione delle Assenze degli alunni.**

Si comunicano le disposizioni relative alla giustificazione delle assenze degli alunni che i genitori/tutori sono tenuti a rispettare:

### **Scuola dell'Infanzia**

Le assenze devono essere giustificate con il modulo in allegato alla presente circolare e scaricabile dal sito istituzionale della scuola.

### **Scuola Primaria**

Le assenze devono essere giustificate con il modulo in allegato alla presente circolare e scaricabile dal sito istituzionale della scuola, e/o utilizzando la funzione ARGO, prevista per tale scopo, che, a breve, costituirà l'unica modalità di giustificazione.

### **Scuola Secondaria di Primo Grado**

Le assenze devono essere giustificate utilizzando l'apposito libretto, fino ad esaurimento degli stessi libretti, da ritirare presso gli Uffici di Segreteria e/o utilizzando la funzione ARGO prevista per tale scopo, che, esauriti i libretti, costituirà l'unica modalità di giustificazione.

Si precisa che secondo **la nuova normativa regionale (Regione Campania n. 13 del 25/07/2024)** gli alunni assenti più di cinque giorni per malattia non dovranno presentare il certificato medico per rientrare a scuola. Tuttavia il certificato medico viene richiesto necessariamente per la validazione dell'anno scolastico: dato che il Decreto Legge n. 123/2023, noto come "Decreto Caivano", **richiede che le scuole monitorino attentamente le assenze degli studenti. Se queste superano i 15 giorni in un trimestre, è necessario avviare procedure per contrastare l'elusione scolastica. Questa normativa impone alle scuole di organizzare e gestire attività complesse, coinvolgendo sia il personale docente che quello amministrativo. La normativa attribuisce alla Scuola il compito di verificare la frequenza degli alunni, individuando coloro che superano i 15 giorni di assenza. La legge richiede un monitoraggio costante delle assenze, senza attendere la fine del trimestre per agire. In caso di assenze superiori alla soglia, la Scuola deve distinguere tra assenze giustificate e non giustificate. Le assenze giustificate possono includere motivi di salute o altri impedimenti come la partecipazione ad attività sportive a livello agonistico, mentre quelle non giustificate aprono la via a ulteriori azioni.**

**Una volta identificate le assenze ingiustificate, la Scuola deve intraprendere una serie di azioni.** In primo luogo, deve inviare una comunicazione ufficiale al genitore o responsabile dell'alunno, seguendo gli standard degli atti amministrativi. Se riceve motivazioni in risposta, la scuola deve valutarle accuratamente. In caso di mancata giustificazione, la scuola deve informare il sindaco, che a sua volta ammonirà il responsabile dell'alunno per non aver adempiuto all'obbligo di istruzione.

**La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco** per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la **mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione**, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per **assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione**, la quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti, come sopra specificati, l'assenza del minore dalla Scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

**Napoli, 11/10/2024**

**Il Dirigente Scolastico  
f.to digitalmente  
Carminè Riccio**